L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 104.603,58 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia equiparata di Borgo Valsugana per l'intervento relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e all'efficientamento dell'impianto di climatizzazione. CUP C35E26000190001

Determinazione n. 12764 del 19/11/2026

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 104.603,58 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia equiparata di Borgo Valsugana per l'intervento relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e all'efficientamento dell'impianto di climatizzazione. CUP C35E26000190001.

N. 12764 DI DATA 19 NOVEMBRE 2026
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 104.603,58 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia equiparata di Borgo Valsugana per l'intervento relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e all'efficientamento dell'impianto di climatizzazione. CUP C35E26000190001.
RIFERIMENTO : 2026-S180-00152

IL DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1931 di data 5 dicembre 2025, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 4242 di data 27 aprile

2026, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2026;
- visto che la determinazione sopraccitata ha stabilito l'ammissione a contributo per l'intervento in oggetto, per un importo di euro 104.603,58 pari al 90% della spesa ammessa di euro 116.226,20, e fissato il giorno del 28 agosto 2026 quale termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;
- vista la documentazione prodotta nei termini dal legale rappresentante dell'Ente proprietario della scuola dell'infanzia equiparata di Borgo Valsugana e protocollata in data 31 agosto 2026 con prot.
n. 690010, da cui si evince una spesa complessiva prevista di euro 116.648,19, oltre a quella successivamente integrata in data 16 novembre 2026 con prot. n. 916115;
- considerato che l'articolo 5, comma 8, dell'allegato alla delibera sui criteri stabilisce che gli importi hanno carattere definitivo;
- considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito dal tecnico competente del Servizio Istruzione in data 7 ottobre 2026, il progetto risulta completo e gli elaborati progettuali compilati in forma regolare e idonei nel loro insieme a determinare le caratteristiche delle opere previste,
pertanto i lavori sono da ritenersi necessari ed opportuni, e che il valore dell'opera dal punto di vista economico è ritenuto meritevole di approvazione per l'importo già ammesso di euro 116.226,20;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 12302 di data 14 novembre 2024 che ha istituito un vincolo decennale di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 617/3, P.M. 1 e 2, P.T. 4362 II, C.C. Borgo;
- visto che la sopracitata determinazione ha inoltre esteso ad anni 20 il vincolo di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 1924, P.T. 56 II, C.C. Borgo,
già istituito con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.
140 di data 10 dicembre 2018;

- ritenuto che, in proporzione agli spazi occupati dalla scuola dell'infanzia, il 68% dei lavori interessano la p.ed. 617/3, P.M. 1 e 2, mentre il 32% dei lavori interessano la p.ed. 1924;
- vista la modifica alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), introdotta nell'articolo 78 comma 3 quinquies del decreto legge 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), secondo la quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
- dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;
- dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;
- vista la determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024,
con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e le strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;
- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione n. 156 di data 6 febbraio 2026, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2026-2028, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43,
Sezione VII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria dei questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.,
DETERMINA
1. di concedere il contributo alla Fondazione Romani Sette Schmid ETS, codice fiscale 81000710228, Ente proprietario della scuola dell'infanzia equiparata di Borgo Valsugana, per l'intervento relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e all'efficientamento dell'impianto di climatizzazione, per un importo di euro 104.603,58, pari al 90% della spesa ammessa di euro 116.226,20;
2. di impegnare, dando atto che l'esigibilità della spesa, coerente con l'imputazione della stessa, è prevista nel 2027, l'importo di euro 104.603,58 relativo alla prenotazione fondi n. 2028382 pos. 1 di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 9759 del 3 settembre 2026, sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2027 "fondo pluriennale vincolato 2026";
3. di autorizzare la liquidazione del contributo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento, nel seguente modo:
a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 10.460,36, su presentazione:
1.- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori;
oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
2. per lavori di importo fino a un milione di euro, tre preventivi di spesa indicando il preventivo scelto e le motivazioni di tale scelta;
b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 26.150,89, su presentazione:
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;
oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;
c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 26.150,90, su presentazione:
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della

spesa totale ammessa a contributo;
d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 31.381,07, su presentazione della seguente documentazione:
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;
oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;
e) il saldo del contributo, pari a euro 10.460,36, secondo una delle seguenti modalità:
1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della Struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.
In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo e provvedere all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria, redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa, quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);
oppure,
2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;
oppure,
3. per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata;
f) se l'oggetto della spesa ammessa a contributo apporta miglioramenti energetici all'edificio (ad esempio per gli impianti di riscaldamento, gli impianti fotovoltaici/solari, le coibentazioni termiche, gli infissi, ecc.) deve essere allegata l'attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) post intervento edilizio.

Nel caso in cui l'opera in questione venga realizzata con il concorso di operatori del volontariato si applicano, ai fini della rendicontazione delle opere, le particolari disposizioni previste dall'art. 10, comma 3, della delibera di Giunta sui criteri n. 1931 di data 5 dicembre 2025;
4. di dare atto che il codice CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m., è il seguente: C35E26000190001;
5. di fissare il termine per la rendicontazione della spesa in mesi 24 a decorrere dalla data del presente provvedimento;
6. di dare atto che il beneficiario può chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. In caso di inosservanza dei predetti termini si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 12, della deliberazione della Giunta provinciale sui criteri n. 1931 di data 5 dicembre 2025;
7. di estendere ad anni 20 il vincolo decennale di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte di edificio individuata dalla p.ed. 617/3, P.M. 1 e 2, P.T. 4362 II, C.C. Borgo, in considerazione dell'importo del contributo previsto con riferimento ai lavori sulla particella stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1931 di data 5 dicembre 2025;

8. di confermare il vincolo ventennale di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 1924, P.T. 56 II, C.C. Borgo, in considerazione dell'importo del contributo previsto con riferimento ai lavori sulla particella stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1931 di data 5 dicembre 2025;
9. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;
10. di dare atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 9), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;
11. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente la concessione del contributo di cui trattasi e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;
12. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

13. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;
14. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
15. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del D.P.R. 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi